

UFFICIO DEI MONOPOLI PER IL PIEMONTE E LA VALLE  
D'AOSTA

Prot. **29185**

Torino, **27/05/2016**

**Il funzionario delegato ex art. 4 bis comma 2 D.L. n. 78/2015**

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la circolare esplicativa n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

Visto lo schema di piano formulato con provvedimento n. 17405 del 31/03/2016 pubblicato il 1° aprile 2016 sul sito istituzionale dell'Agenzia – Area Monopoli, al fine di consentire la partecipazione al procedimento ai soggetti legittimati ex artt. 7 e 9 della L. 241/1990;

Accertato che le tre rivendite più vicine alle proposte zone di gara sono situate a distanza superiore a 600 metri dalla sede di quella di nuova istituzione;

Premesso che, decorsi i termini previsti dall'art. 3, comma 5, alla luce di tutti gli elementi istruttori acquisiti, l'Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta deve approvare definitivamente il piano semestrale per l'istituzione delle nuove rivendite nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta;

Tenuto conto, con riferimento a ciascuna proposta di istituzione inserita nello schema di piano prot. n. 17405 del 31/03/2016, quanto segue:

**AVISE (AO) “ Tutti i locali commerciali idonei nelle Frazioni Runaz e Condemine del Comune di Avise”.**

La Federazione Italiana Tabaccai asserisce che nella zona di gara indicata vi sono soltanto due locali potenzialmente idonei ad ospitare una rivendita di generi di monopolio.

Contrariamente l'Ufficio ha accertato, con apposito sopralluogo, l'esistenza n. 5 locali commerciali, di cui 4 in Frazione Runaz ed 1 in Frazione Condemine.

Inoltre la predetta Associazione ritiene che il Comune di Avise (AO), essendo particolarmente piccolo, è già pienamente soddisfatto dalle rivendite ordinarie n. 1 e n. 2 di Arvier (AO).

Si rappresenta a tal proposito che il Comune di Avise (AO) è del tutto privo di punti vendita di generi di monopolio e che le rivendite più vicine, funzionanti nel Comune di Arvier (AO) sono ubicate ad una distanza di circa 3 Km. utilizzando la S.S. 26, non pedonabile, distanza che si allungherebbe ulteriormente utilizzando vie interne alternative.

Sono rispettati i parametri di distanza e redditività previsti dal D.M. 38/2013 per l'istituzione di una nuova rivendita ordinaria nel Comune di Avise (AO), considerato che la distanza dalla zona di gara alle rivendite più vicine è superiore a 600 metri.

**SUNO (NO) “Tutti i locali commerciali idonei, con esclusione della grande distribuzione, presenti nella galleria dei negozi del Centro**

**Commerciale “IL RISPARMIONE” in località Baraggia – S.R. 229, Km. 22 del Comune di Suno (NO)”**

La Federazione Italiana Tabaccai rappresenta che nel Comune di Suno (NO), a fronte di una popolazione di 2.834 abitanti, risultano già attive tre rivendite le quali soddisfano ampiamente l'esigenza di servizio e che l'istituzione di una nuova rivendita comporterebbe un sovradimensionamento ingiustificato della rete esistente. Osserva, inoltre, che, all'interno del centro commerciale, esisteva già la rivendita n. 5, soppressa nel 2011, e che tale soppressione risulterebbe emblematica di un servizio non indispensabile. Ritiene, altresì, che la zona individuata nello schema di piano sia servita dalla rivendita n. 3 di Suno, sostenendo che, istituire una nuova rivendita, comporterebbe, presumibilmente, la probabile chiusura della stessa e, quantomeno, una riduzione della redditività conseguita dalle rivendite esistenti nel Comune.

Al riguardo si osserva che la rivendita già funzionante all'interno del centro commerciale è stata soppressa a suo tempo, causa abbandono del servizio. Dalla consultazione dei dati storici dei redditi risulta che, l'esistenza della stessa, non aveva, in alcun modo, causato una contrazione del reddito delle rivendite già operative sul territorio: contrariamente, da tale consultazione, si evince che l'esistenza o meno della rivendita in questione non aveva portato a particolari oscillazioni di redditività nella zona.

Tra l'altro il centro commerciale è stato recentemente oggetto di un'importante ristrutturazione ed al momento ospita diverse attività commerciali, compresa la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Inoltre la sua ubicazione è totalmente avulsa dal centro del Comune di Suno, essendo collocato in una località, denominata Baraggia, a circa 3.500 m. dal centro del paese.

Inoltre, da informazioni assunte presso la direzione del centro commerciale, l'affluenza annua si attesta sul milione di visitatori. Anche durante il diretto sopralluogo, effettuato in data 17/02/2016 da incaricati di questo Ufficio, si è riscontrato un notevole afflusso di clientela.

L'istituzione di una nuova rivendita andrebbe ad offrire il servizio ai numerosi frequentatori del centro commerciale senza influire o sovrapporsi alla sfera di interesse delle rivendite esistenti.

Le distanze tra i locali della zona di gara e le tre rivendite più vicine già esistenti sono tutte superiori a metri 600 e nella specie: m. 1.200 dalla rivendita n. 3 di Suno, m. 3.000 dalla rivendita n. 1 di Suno e m. 3.100 dalla rivendita n. 2 di Suno.

Sono rispettati i parametri di distanza e redditività previsti dal D.M. 38/2013 per l'istituzione di una nuova rivendita ordinaria nel Comune di Suno (NO), atteso che il centro commerciale Il Risparmione è ubicato ad una distanza superiore a 600 metri dalle rivendite più vicine.

\*\*\*

Per quanto su esposto, accertato che le proposte di istituzione inserite nello schema di piano fanno riferimento a zone o luoghi ove sussistono reali esigenze di servizio che, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamenti sopra richiamate, giustificano l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita nel territorio

### **APPROVA**

ai sensi dell'art. 3, comma 6 del Decreto n. 38 del 21/02/2013, il piano per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e Valle d'Aosta, come da elenco allegato alla presente determinazione.

*Il funzionario delegato ex art. 4 bis comma 2 D.L. n. 78/2015*

**Dr. Massimo GIORDANO**

*(Atto di delega prot. n. 59310 del 18/12/2015)*

f.to GIORDANO Massimo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993



Agenzia delle Dogane  
e dei Monopoli

UFFICIO DEI MONOPOLI PER IL PIEMONTE E LA VALLE  
D'AOSTA

<b>PIANO DEFINITIVO PER L'ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE GENERI DI MONOPOLIO NEL SEMESTRE GIUGNO - DICEMBRE 2016 (D.M. 38/12, ART. 3, COMMA 6)</b>		
<b>Comune</b>	<b>Provincia</b>	<b>Zona di gara</b>
AVISE	AO	Tutti i locali commerciali idonei nelle Frazioni Runaz e Condemine del Comune di Avise"
SUNO	NO	Tutti i locali commerciali idonei, con esclusione della grande distribuzione, presenti nella galleria dei negozi del Centro Commerciale "IL RISPARMIONE" in località Baraggia – S.R. 229, Km. 22 del Comune di Suno (NO)